



Interruzione tra due servizi d'istruzione

L'ESSENZIALE IN BREVE!

Nella pianificazione dei servizi d'istruzione di base di durata prolungata (p. es. la scuola reclute e la scuola sottoufficiali) non si possono escludere brevi interruzioni. Anche i singoli servizi d'istruzione per l'ottenimento di un grado superiore non si susseguono sempre ininterrottamente.

Per chi assolve la carriera di quadro in blocco, tra i singoli servizi sono ammesse interruzioni di al massimo sei settimane (p. es. tra il servizio pratico quale sottoufficiale e un corso di formazione per diventare furiere, sergente maggiore o ufficiale). Questo opuscolo fornisce informazioni su quello che c'è da sapere in caso di interruzione tra due servizi d'istruzione.

Ambito militare

1 Diritti e obblighi

Protezione assicurativa e dal licenziamento

2 Assicurazione contro gli infortuni

3 Assicurazione malattie

4 Licenziamento

Indennità di perdita di guadagno

5 Diritto

6 Richiesta

7 Importo dell'indennità

8 Indirizzi di contatto

1. Diritti e obblighi

Quali regole valgono durante l'interruzione?

- Durante l'interruzione si ha diritto al soldo e, a determinate condizioni, anche all'indennità di perdita di guadagno (IPG). Il principio generale secondo il quale per ogni giorno con diritto al soldo si ha diritto all'IPG non è dunque sempre applicabile durante l'interruzione.
- L'interruzione non è considerata parte del servizio militare, vale a dire che i giorni non vengono conteggiati nel totale obbligatorio dei giorni di servizio d'istruzione.
- Durante l'interruzione bisogna adempiere agli obblighi fuori del servizio, in particolare notificare all'amministrazione militare cantonale, entro 14 giorni, i cambiamenti di dati personali (p. es. indirizzo e professione) nonché l'eventuale perdita del libretto di servizio.
- Si è tenuti ad informarsi sulla data e sull'ora esatte dell'entrata in servizio. Chi, 14 giorni prima dell'inizio del servizio, non ha ricevuto l'ordine di marcia, deve annunciarsi immediatamente presso il suo comandante.
- Durante un'interruzione si può andare all'estero e soggiornarvi senza annunciare la propria partenza.

Si ha diritto al soldo?

Al momento dell'entrata in servizio si riceverà il soldo con effetto retroattivo. Il diritto al soldo è stabilito in funzione del grado.

Per il periodo d'interruzione non sussiste il diritto a un supplemento di soldo.

2. Assicurazione contro gli infortuni

Si è assicurati contro gli infortuni?

Durante l'intera durata dell'interruzione si è assicurati contro gli infortuni tramite l'assicurazione militare. Unica eccezione: se durante l'interruzione viene svolta un'attività lucrativa si è assicurati tramite l'assicurazione privata contro gli infortuni o l'assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro.

3. Assicurazione malattie

Vanno pagati i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria?

Durante l'intera durata dell'interruzione si è assicurati contro le malattie tramite l'assicurazione militare. L'assicurazione malattie obbligatoria rimane sospesa e non è necessario pagare i premi alla propria cassa malati.

4. Licenziamento

Si è protetti dal licenziamento?

Durante il servizio militare obbligatorio, si beneficia di una protezione contro il licenziamento. Ciò significa che, durante questo periodo, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro, a condizione che questo sia a tempo indeterminato e sia trascorso il periodo di prova. Se il servizio dura più di 11 giorni, il datore di lavoro non può disdire il lavoro nemmeno nelle quattro settimane precedenti e seguenti tale servizio. La protezione dal licenziamento vale dunque anche per le interruzioni tra due servizi d'istruzione consecutivi.

Una disdetta data dal datore di lavoro durante il periodo di protezione è nulla (per ulteriori informazioni v. opuscolo informativo della SECO «Promemoria sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di servizio militare e di protezione civile oppure di servizio civile»).

- oppure l'assicurazione contro la disoccupazione ha aperto un termine quadro e fino alla prima entrata in servizio è stata versata un'indennità giornaliera.

Quando non si ha diritto a un'indennità?

Chi dispone di un contratto di lavoro non ha diritto a un'IPG. Questo significa che durante l'interruzione si è tenuti a riprendere l'attività lucrativa presso il proprio datore di lavoro o a prendere giorni di vacanza. Per i necessari accordi bisogna contattare quanto prima il datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto per legge ad occupare la persona interessata durante l'interruzione tra due servizi. Se non dovesse farlo, la persona interessata ha comunque diritto al salario come da contratto. Al riguardo è importante manifestare esplicitamente la propria disponibilità al lavoro.

Le persone che durante i 12 mesi precedenti la prima entrata in servizio non hanno lavorato almeno quattro settimane (almeno 20 giorni lavorativi o 160 ore di lavoro) sono considerate senza attività lucrativa secondo le disposizioni della LIPG e non hanno quindi diritto all'indennità di perdita di guadagno durante l'interruzione. Questo vale anche per le persone


INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO

5. Diritto

Quando si ha diritto all'indennità?

Durante l'interruzione si ha diritto all'indennità di perdita di guadagno (IPG), a condizione di essere senza lavoro. Per senza lavoro si intende che:

- precedentemente alla prima entrata in servizio, la persona interessata era impiegata e percepiva un salario per il lavoro svolto; il rapporto di lavoro o il tirocinio sono stati rescissi anteriormente all'inizio del primo servizio o durante il medesimo;
- durante i 12 mesi precedenti la prima entrata in servizio la persona interessata ha lavorato almeno quattro settimane (almeno 20 giorni lavorativi o 160 ore di lavoro) e non dispone di alcun contratto di lavoro durante il servizio;



considerate come lavoratori indipendenti secondo le disposizioni della LAVS.

Durante un'interruzione è possibile arrotondare l'importo dell'IPG svolgendo a un lavoro remunerato?

No. Chi, durante l'interruzione, svolge temporaneamente un lavoro retribuito perde il diritto all'IPG per l'intero periodo, a meno che non si tratti di un'attività esercitata a titolo accessorio con un reddito di poco conto. Il reddito proveniente da un'attività accessoria è considerato di poco conto, quando il salario percepito non supera in media i 345 franchi a settimana. Per i singoli giorni in cui è stata esercitata un'attività accessoria di poco conto non sussiste alcun diritto all'IPG.

6. Richiesta

Cosa bisogna fare per far valere il diritto all'indennità?

Quando si riprende il servizio dopo un'interruzione, bisogna compilare il modulo «Foglio complementare 4», nel quale vanno fornite informazioni sull'attività svolta prima del servizio e su eventuali attività lucrative svolte durante l'interruzione. I dati forniti vengono verificati sommariamente dal contabile, rispettivamente dal furiere. Se questi ultimi ritengono adempite le condizioni di diritto, la persona interessata riceverà il modulo di richiesta IPG per il periodo corrispondente.

La richiesta IPG va inoltrata unitamente al modulo «Foglio complementare 4»

alla cassa di compensazione AVS competente, che verificherà le informazioni fornite e deciderà in via definitiva sul diritto alle IPG. Se le condizioni di diritto non sono adempite, la cassa di compensazione AVS lo comunicherà per iscritto alla persona interessata.

7. Importo dell'indennità

A quanto ammonta l'IPG?

Durante l'interruzione tra la scuola reclute e la scuola sottoufficiali l'IPG rimane invariata a 69 franchi per ogni giorno di servizio con soldo. Tra il servizio pratico e un ulteriore corso di formazione l'IPG ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 69 franchi per ogni giorno di servizio con soldo.

8. Indirizzi di contatto

Per informazioni sul diritto alle IPG:

- **Cassa di compensazione competente**
(v. www.ahv-iv.ch/it/Contatti)
- **Ufficio federale delle assicurazioni sociali**
Ambito AVS, previdenza professionale e PC
Settore Prestazioni AVS/IPG/PC
Effingerstrasse 20
3003 Berna
sekretariat.abel@bsv.admin.ch
+41 58 462 90 11

Per altre informazioni:

- **Base logistica dell'esercito**
Contabilità della Truppa
Viktoriastrasse 85
3003 Berna
truppenrechnungswesen.lba@vtg.admin.ch
0800 85 3003